N. 100/2016 R.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Paolo Sceusa	Presidente, relatore
dott. Giuseppe Pietrapiana	Giudice
dott. Ornella De Sanctis	Giudice On.
dott. Daniele Alibrandi	Giudice On.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso presentato in data 29.04.2016 dai sigg., XY e XX, cittadini albanesi genitori dei minori K (n. a Elbasan, Albania, il … 2010), A (n. a Trento il …2012) ed E (n. ad Arco il … 2014) entrambi con gli avv. dom. …, del Foro di Trento, i quali assumono che:
- con decreto dd. 14-02-2012 questo TM aveva autorizzato la loro permanenza in Italia per due anni;
- che con successivo decreto del 18-02-2014 il TM aveva autorizzato tale permanenza per altri due anni;
- che quest'ultimo periodo era ormai scaduto in data 19-02-2016;
- che nel frattempo era nata il terzo figlio E;
- che il figlio maggiore K, è stato iscritto alla prima classe della scuola primaria … di Riva del Garda;
- che, pertanto, permangono le condizioni che legittimarono i primi due decreti, cui si aggiunge quello dell'interesse di K e dei due fratelli a proseguire il loro percorso scolastico in Italia.

Tanto premesso, i ricorrenti chiedono sia autorizzata la prosecuzione della loro permanenza in Italia, insieme ai figli, ex art. 31 D.L.vo 286/1998.

Istruita la causa mediante il documentale prodotto dai ricorrenti, e avuto il parere del Pubblico Ministero, espresso nei seguenti termini in data 14-03-2016 sub analogo procedimento iscritto sub n.55\16 R.:
"parere favorevole".

Il Tribunale osserva:
Analogo ricorso, presentato in data 4-03-2016, è stato appena respinto da questo TM con decreto n. 190 cron. di data 22-03-2016, posto che erano venute meno le ragioni di salvaguardia a suo tempo ritenute in ragione delle due successive gravidanze italiane della madre; che nessuno dei due genitori aveva titolo per rimanere in Italia; che non vi erano ragioni di carattere sanitario per alcuno dei minori; che nessuno di loro aveva iniziato alcun ciclo scolastico che imponesse di evitarne l'interruzione; che per alcuno dei minori vi era alcun rischio di

pregiudizio nel far ritorno con entrambi i genitori nel loro Paese (l'Albania) e che pertanto non vi era alcun giustificato motivo per derogare ai principi di cui alla normativa del T.U. n. 286\98.

Il presente ricorso, che non può valere come impugnazione del predetto – ché essa avrebbe dovuto proporsi, nei termini di cui all'art. 739, co. II, cpc, al giudice del secondo grado - aggiunge, sottacendo il rigetto appena perfezionatosi, il motivo dell'iscrizione del figlio K alla prima classe della scuola primaria.
Osserva il Tribunale che tale iscrizione (certificata in data 15-04-2016, all. "f" dei ricorrenti) non risulta avvenuta in data posteriore alla sua tempestiva deducibilità nel precedente procedimento. Sicché non è provato che si tratti di un fatto nuovo e successivo rispetto a quel giudicato (il quale, com'è noto, copre il dedotto *e il deducibile*).
Ma anche a prescindere da tale questione di proponibilità della domanda, il TM rileva, nel merito, che, intanto, si tratta di una mera iscrizione per il prossimo anno scolastico (2016/2017), che deve ancora iniziare, inoltre che il tema della continuità scolastica non può essere invocato nei primi anni di scuola primaria, posto che, secondo un dato di comune esperienza, in linea di principio non costituisce di per sé un trauma per nessun bambino il fatto di cambiare scuola "elementare" (per usare un termine di uso ancora comune) per seguire i genitori che si trasferiscono in un'altra città o in un altro Paese, come comunemente avviene in tutti i Paesi del mondo.

P.Q.M.

visto l'art. 31 comma 3° D. Lgs. 286/98,

rigetta

il ricorso.

Si comunichi ai ricorrenti e al PM in sede.

Si comunichi altresì al Consolato o all'ambasciata d'Albania e al Questore di Trento, per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Trento il 3 maggio 2016.

Il Presidente, estensore
dott. Paolo Sceusa